

## Titolo: Trattamenti di integrazione salariale: nuova disciplina decadenziale

---

Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 ha stabilito che le **domande** finalizzate alla richiesta di interventi di integrazione salariale, ovvero **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)**, **Assegno ordinario (ASO)**, **Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)** e **Cassa Integrazione Guadagni In Deroga (CIGD)**, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, i termini sono stati spostati al **17 luglio 2020** (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge 52/2020), se quest'ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande. Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio è stato fissato entro il trascorso **15 luglio 2020**.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento.

Con il [messaggio 21 luglio 2020, n. 2901](#) l'INPS fornisce tutti i chiarimenti in merito al nuovo regime decadenziale e le indicazioni operative.